C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 1 aprile 2019 - n. XI/1462
Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e smi. Regime di condizionalità per l'anno 2019

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca» e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008», ed in particolare l'allegato II «regole di condizionalità di cui all'articolo 93 CGO: Criteri di gestione obbligatori e BCAA: Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali» e i seguenti articoli del Titolo VI «Condizionalità»:
  - art. 91, «Principio generale» che stabilisce i principi generali applicabili per il mancato rispetto delle regole di condizionalità, stabilite dall'articolo 93;
  - art. 92, «Beneficiari interessati» che definisce i beneficiari interessati dall'applicazione del sopracitato art. 91 (comma 1) ed i soggetti esclusi (comma 2);
  - art. 93, «Regole di condizionalità» che stabilisce che la condizionalità riguardi i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) fissate a livello nazionale, come elencati nell'allegato II;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio», con particolare riferimento ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi dei seguenti articoli:
  - art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b): «Forestazione e imboschimento» e «Allestimento di sistemi agroforestali» - premi annuali;
  - art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali»;
  - art. 29 «Agricoltura biologica»;
  - art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua»;
  - art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
  - art. 33 «Benessere degli animali»;
  - art. 34 «Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste»;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio» con particolare riferimento ai beneficiari dei premi richiesti ai sensi del presente regolamento;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», con particolare riferimento ai beneficiari degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti» e dell'articolo 47 «Vendemmia verde»;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 «che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità»;

Considerato che, ai sensi del sopracitato reg. (UE) 640/2014, gli obblighi di condizionalità, relativamente alla programmazione PSR 2007-2013, si applicano anche ai beneficiari dei premi annuali i cui impegni sono stati assunti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005, con riferimento all'articolo 36, lettera a): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali», e all'articolo 36, lettera b): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboschimento di terreni agricoli»;

Considerato altresì che gli obblighi di condizionalità, relativamente alla programmazione OCM Vino 2007-2013, si continuano ad applicare:

- nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione volontaria (cfr. articolo 85 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007);
- nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (cfr. articolo 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007);

Visti:

- il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 «recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)», ed in particolare l'allegato I, parte I, paragrafo 8 «Descrizione delle misure selezionate» che definisce, per alcune misure del Programma di Sviluppo Rurale, il quadro delle disposizioni di riferimento – c.d. «baseline» - tra cui sono comprese anche le regole di condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 «recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità», ed in particolare il titolo V «Sistema di controllo e sanzioni amministrative in materia di condizionalità»;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» (pubblicato sul Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 72 del 26 marzo 2019, Serie Generale), che abroga il precedente decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 di pari oggetto e che dispone, all'art. 23 (1), che le Regioni e le Province autonome specifichino con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto ministeriale, l'elenco degli impegni di condizionalità applicabili a livello regionale per l'anno 2019;

Richiamata la delibera della Giunta regionale X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambien-

tali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e le successive modifiche ed integrazioni intervenute con d.g.r. n. X/4985 del 30 marzo 2016, con DGR n. X/6480 del 10 aprile 2017 e con d.g.r. n. XI/421 del 2 agosto 2018 ed in particolare:

- l'allegato 1 «*Elenco CGO e BCAA*» recante i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- l' allegato 2 «*Aree Natura 2000 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)*» recante l'elenco delle Aree Natura 2000 - Zone di Protezione speciale (ZPS), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
- l'allegato 3 «*Area Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciale di Conservazione (ZSC)*» recante l'elenco delle Aree Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
- l'allegato 4 «*CGO 1 – Zone vulnerabili ai nitrati*» recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);

Preso atto che:

- in considerazione della complessità e molteplicità delle materie e delle competenze che rientrano nell'ambito della condizionalità è stato costituito, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 2515 del 27 febbraio 2019, un Gruppo di Lavoro regionale (GdL) interdirezionale finalizzato all'aggiornamento del regime di condizionalità (PAC 2014-2020);
- i componenti del suddetto GdL, in merito alle tematiche di propria competenza, hanno formulato proposte di modifica e di aggiornamento ai testi vigenti, sulla base delle modifiche normative intervenute sia a livello nazionale che regionale;
- tali proposte sono state condivise nel corso dell'incontro in seduta plenaria tenutosi in data 7 marzo 2019 e definite con successive comunicazioni;
- le proposte di modifica e di aggiornamento formulate dal GdL sono riportate negli allegati 1, 2, 3, 4, parte integrante e sostanziale della presente delibera, e sostituiscono gli allegati 1, 2, 3, 4 della delibera n. X/3351/2015 così come da ultimo modificata dalla delibera n. XI/421 del 2 agosto 2018;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare i sopracitati allegati della d.g.r. n. X/3351/2015, modificata dalla delibera n. XI/421/2018, recependo i contenuti del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 e le risultanze emerse in sede di gruppo di lavoro regionale di Condizionalità;

Dato atto che, come previsto dall'art. 23 (2) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019, al fine di armonizzare le disposizioni regionali di condizionalità con quelle dello stesso decreto, la proposta di delibera è stata sottoposta al preventivo parere del Mipaaft, che si è espresso favorevolmente con nota del 26 marzo 2019, protocollo n. 14800, registrata al Prot. Reg. n. M1.2019.0034830 del 26 marzo 2019 ;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del regime di condizionalità per l'anno 2019;

Considerato altresì che, relativamente alla BCAA 1 «Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua», a seguito dell'aggiornamento dello stato ecologico e chimico di alcuni corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e canali si è reso necessario aggiornare su Sis.Co. (Sistema informativo delle Conoscenze) l'informazione relativa all'ampiezza della fascia inerbita da garantire per l'anno 2019, che potrebbe risultare differente rispetto a quella degli anni precedenti;

Tenuto conto che le conseguenze del mancato rispetto degli impegni di condizionalità, descritti nell'allegato 1 alla presente delibera, saranno definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2019, predisposto dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione della normativa in materia di condizionalità e in attuazione dell'allegato 3 del sopracitato DM n. 497 del 17 gennaio 2019;

Ritenuto altresì che la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione in quanto si limita ad aggiornare i riferimenti normativi dovuti alle modifiche del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario della delibera attualmente in vigore;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente delibera, la quale definisce le disposizioni in materia di condizionalità per l'anno 2019:

a) l'allegato 1 «Elenco CGO e BCAA» che sostituisce il corrispondente allegato 1 della d.g.r. n. X/3351/2015 così come da ultimo modificato dalla deliberazione n. XI/421/2018;

b) l'allegato 2 «Aree Natura 2000 – Elenco delle Zone di Protezione speciale (ZPS)» che sostituisce l'allegato 2 della d.g.r. n. X/3351/2015 così come da ultimo modificato dalla deliberazione n. XI/421/2018;

c) l'allegato 3 «Aree natura 2000 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)» che sostituisce l'allegato 3 della d.g.r. n. X/3351/2015 così come da ultimo modificato dalla deliberazione n. XI/421/2018;

d) l'allegato 4 «CGO 1 – Zone vulnerabili ai nitrati» che sostituisce l'allegato 4 della d.g.r. n. X/3351/2015 così come da ultimo modificato dalla deliberazione n. XI/421/2018;

2. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Errata corrige
D.g.r. n. XI/1462 dell'1 aprile 2019 «Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 dell'1 aprile 2015 e smi. Regime di condizionalità per l'anno 2019» pubblicata sul Bollettino Serie Ordinaria n. 15 dell'8 aprile 2019

L'allegato 4 «CGO 1 - Zone vulnerabili ai nitrati» della succitata deliberazione per mero errore informatico non è stato integralmente pubblicato. Si provvede pertanto alla pubblicazione integrale del citato allegato 4 «CGO 1 - Zone vulnerabili ai nitrati»

Allegato 1

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni
  - articolo 74, comma 1, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili" (ZVN): zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi
  - articolo 92, designazione "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ": sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A –III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni
  - articolo 112 "Utilizzazione agronomica"
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- **D.M. 25 febbraio 2016** n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati
- **Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1040** della Commissione del 24 giugno 2016 che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. 2a serie speciale Unione europea n. 65 del 29/08/2016)

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Normativa nazionale e sovraregionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) ed in particolare:
  - Art 117 , commi 1 e 2 (Piano di gestione)
  - Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche":
    - Sezione I - Titolo II "I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi" Capo I "Distretti idrografici"
    - Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" - Titolo II "Obiettivi di qualità" Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione (art 76) - Allegato alla parte III ed in particolare:
    - Allegati 1 "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale" e s.m.i.
    - Allegato 3 "Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica"
    - Allegato 4 "Contenuti dei piani" - Parte A. Piani di gestione dei bacini idrografici
- **D.M. 16 giugno 2008 n 131**- Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. (GU n. 187 del 11-8-2008, Suppl. Ordinario n. 189)
- **D.M. 17 luglio 2009** -Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque. (GU n. 203 del 2-9-2009)
- **D.M. 08-11-2010, n. 260** - Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo (GU n. 30 del 7 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 31)
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015** ed approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Elaborato 5
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2015** ed approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione

n.2/2016 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Volume 2A - Repertorio dei corpi idrici; Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

a) il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente impegno a);

b) la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici[6] superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente impegno b).

Obblighi da rispettare sulle superfici agricole:

a) Divieto di fertilizzazione

1. è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua;
2. Il divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica,
   - si intende rispettato entro il limite di 3 metri;
   - si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.
3. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti per le ZVN dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 5171/2016.

Eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.

b) Costituzione/non eliminazione di "fascia inerbita"

1. Deve essere costituita o non eliminata un fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, come individuati ai sensi della parte III del D.lgs 152/2006. Tale fascia può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali, preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.
2. L'ampiezza della fascia è funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali; la classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico è riportata negli specifici elaborati del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, indicati nel precedente paragrafo "Normativa regionale e sovraregionale", e viene aggiornata[7] sulla base dei monitoraggi e delle successive classificazioni effettuate dalle ARPA nel corso del sessennio di vigenza dei Piani di distretto.

   A tali fini gli stati ecologico e chimico possono assumere le seguenti classi di stato:

   - stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo"
   - stato chimico: "buono", "non buono"

   a) L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

---

[6] I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06.
I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave in questo contesto è pertanto lo "stato" di questi corpi.

[7] L'aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e smi. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell'ampiezza della fascia inerbita rispetto agli anni precedenti. L'informazione aggiornata sull'ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia. La classificazione degli stati ecologico/chimico relativi ai suddetti corpi idrici, di riferimento per l'applicazione della BCAA 1, è pubblicata sul sito della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

b) L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nei casi in cui il corpo idrico superficiale interessato abbia uno stato:

A. ecologico di grado "sufficiente" o "buono" e uno stato chimico "buono" o "non definito"

B. ecologico di grado "non definito" e uno stato chimico "buono"

c) In tutti gli altri casi, l'ampiezza della fascia inerbita è pari a 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da costituire/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

3. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a) "Divieto di fertilizzazione", è inoltre vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

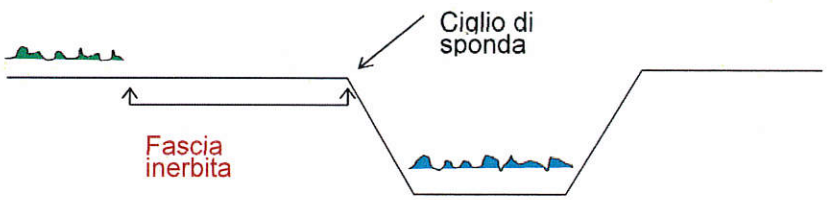

Ai fini della presente BCAA, si intende per:

a) *"Ciglio di sponda"*: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

b) *"Alveo inciso"*: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

c) *"Sponda"*: alveo di scorrimento non sommerso.

d) *"Argine"*: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

a) *"Scoline e fossi collettori"* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

b) *"Adduttori d'acqua per l'irrigazione"*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

c) *"Pensili"*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

d) *"Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua"*.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. prato permanente, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera x) del DM n. 497 del 17/01/2019;
4. oliveti.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Normativa nazionale e regionale in materia di uso irriguo delle acque

- **R.D. 11-12-1933 n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici,** pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5, ed in particolare gli artt. 17 e 23 di cui si riportano nel seguito i commi maggiormente rilevanti.
  - **Articolo 17**

    Comma 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

    Comma 2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale**, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96
  - **Articolo 96**

    Comma 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.

    Comma 7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

- **Articolo. 167** ***Usi agricoli delle acque***

  Comma 3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

  Comma 4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

- **Reg. reg. 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26",** pubblicato nel B.U. Lombardia 28 marzo 2006, I S.O., al B.U. 27 marzo 2006, n. 13.
  - **Articolo 30** ***Rinnovo della concessione.***

    Comma 1. Per quanto attiene la disciplina dei rinnovi di concessione d'acqua pubblica si osservano le disposizioni del presente articolo, ferma restando l'applicazione in ordine ai rinnovi di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico delle disposizioni speciali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

    Comma 2. Il concessionario d'acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l'utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista.
  - **Articolo 35** ***Cause di estinzione delle concessioni.***

    Comma 1. Le concessioni d'acqua pubblica si estinguono nei seguenti casi:

    a) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 30 comma 2, con estinzione a far data dal giorno successivo a quello di scadenza;

    b) rinuncia da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 36;

    c) decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 37;

    d) revoca da parte dell'autorità concedente.
  - **Articolo 37** ***Decadenza***

    Comma 1. Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa nei seguenti casi:

    a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;

    b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;

    c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;

    d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

    e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;

    f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

    g) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 31, comma 3;

    h) per sub-concessione a terzi anche parziale.

- **L.R. 5-12-2008 n. 31** recante "**Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".** (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1).
  - ***Titolo VII "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione"***

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente BCAA prevede il rispetto delle procedure necessarie per ottenere la concessione/licenza di utilizzo delle acque pubbliche per finalità irrigue ai sensi della normativa vigente dalla pubblica amministrazione.

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono alternativamente:

a) essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;

RIPORTATI NELLA PAGINE SEGUENTE

b) essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici e entro i limiti di normativa), nonché corrispondere i canoni demaniali come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

L'impegno di cui alla presente BCAA è comunque rispettato qualora, nonostante non siano verificate le due condizioni sopraindicate, la posizione amministrativa relativa alla derivazione sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d.lgs. 152/06.

Il rilascio della concessione è di competenza della:

a) regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;

b) provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha alla provincia.

Il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m3.

L'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee è esente da concessione ma soggetto a mera comunicazione preventiva all'ente competente. Tale utilizzo non è comunque pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m^3/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV

b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013

c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013

e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Normativa applicabile in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale**, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96

• **Articolo 74** ***Definizioni***

Comma 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

d. l.vo 152/2006 – art. 96

...

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.

7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 17 del 2007)

r.d. 1775/1933 – art. 17.

(articolo così sostituito dall'art. 96, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

- **Articolo 101** ***Criteri generali della disciplina degli scarichi***

  Comma 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

  a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

  b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

  c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

- **Articolo 103** ***Scarichi sul suolo***

  Comma 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per "insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di queste ipotesi, gli scarichi sul solo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate."

- **Articolo. 104** ***Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee***

  Comma 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

  CAPO II AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

- **Articolo 124** ***Criteri generali***

  Comma 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

  Comma 4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

a) **Obblighi e divieti validi per tutte le aziende**

1. Rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
2. Garantire l'assenza di fenomeni di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (es. combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari, ...), al fine di evitare la loro percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le sostanze pericolose in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta.

b) **Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici**

Le aziende che esercitano attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà richiamati all'art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, devono:

1. Possedere un'autorizzazione, in corso di validità, per lo scarico di acque reflue, rilasciata dagli Enti preposti;
2. Rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Ai sensi dell'art 74 c.1 ff) DLgs. 152/2006 si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 c.1 DLgs. 152/2006) ad eccezione delle acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 c.4 DLgs. 152/2006).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 c.1 lettera g) del DLgs. 152/2006) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) dedite ad allevamento di bestiame;
c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai fini della condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Ai sensi del DLgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali,

Per l'impegno di cui alla lettera b): Qualsiasi superficie agricola, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

SEGUE

LO STRALCIO DELL' ELABORATO 5 DEL PIANO DI GESTIONE DI ADBPO

IN CUI FIGURANO I 'CORSI D'ACQUA' DEL CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

LUNGO I QUALI SI APPLICA IL "REGIME DELLA CONDIZIONALIA' PER IL 2019"

Regione del distretto	Codice corpo idrico (ID_CI2015)	Nome corso d'acqua	Natura	Uso per fortement e modificati	Pressioni significative	Impatti significativi	Staz. monit	Stato CHIMICO	Obiettivo CHIMICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione indicata	Stato/Potenzial e ECOLOGICO	Obiettivo ECOLOGICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione indicata
Lombardia	N008041002010 6011lo	Tenore (Torrente)	naturale		1.2; 2.1		no	buono	buono al 2027	4.4		scarso	buono al 2027	4.4	
Lombardia	N0080962lo	Terdoppio (Torrente)	naturale		2.2; 3.1	IC; HA_IDR		non buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001091010 12lo	Terrò (Torrente)	naturale		1.2; 2.1; 2.2; 4.1; 4.5.1	IN; IO; IC; HA_MOR		buono	buono al 2027	4.4		scarso	buono al 2027	4.4	
Lombardia	N008001091010 11lo	Terrò (Torrente)	naturale		1.1; 1.2; 2.6		no	buono	buono al 2015			NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080986lo	Ticino (Fiume)	naturale		2.2	IC		non buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080985lo	Ticino (Fiume)	naturale		2.2	IC		non buono	buono al 2021	4.4		buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080991lo	Tidone (Torrente)	naturale					buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008060003021l o	Tirma (Torrente)	naturale		1.1; 1.2; 4.5.1	IC; HA_MOR	no	buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080011271lo	Toate (Torrente)	naturale		3.6.1	HA_IDR	no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3TFTOCA 1lo	Tomba (Colatore)	artificiale				no	buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080011931lo	Tormo (Roggia)	naturale		1.1; 2.2; 3.5; 4.5.1	IN; IO; IC; HA_IDR; HA_MOR		buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001016031l o	Torreggio (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008056007391l o	Toscolano (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008056007392l o	Toscolano (Torrente)	naturale		2.1; 4.2	IC; HA_MOR		non buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008060004520 61lo	Tovere (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	POOG3TTCA1lo	Trenzana (Roggia)	artificiale					buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	PORMTRCA1lo	Trigolaro (Colatore)	artificiale			IN; IO; IC		non buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001191131l o	Trobbia (Roggia)	naturale		2.1; 2.2; 4.5.1	IC; HA_MOR	no	buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080600171lo	Trobiolo (Torrente)	naturale		3.6.1	HA_IDR		buono	buono al 2015			cattivo	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001019021l o	Troggia (Torrente)	naturale		3.6.1	HA_IDR	no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POAD3SEURCA 1lo	Urgnana (Roggia)	artificiale				no	buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080600351lo	Uria (Torrente)	naturale		1.2; 4.5.1	HA_MOR	no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080600352lo	Uria (Torrente)	naturale		2.1; 2.2	IN; IO; IC		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3VACA1lo	Vacchelli (Canale)	artificiale			IC		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POAD3VACA1lo	Vailata (Roggia)	artificiale			IC		non buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001006030 3031lo	Val Asinina (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080010931lo	Val Cadolena (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001010031l o	Val di Sobretta (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008060005061l o	Val di Vo (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008001006160 2011lo	Val D'Ola (Torrente)	naturale		2.6		no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		

Regione del distretto	Codice corpo idrico (ID_CI2015)	Nome corso d'acqua	Natura	Uso per fortement e modificati	Pressioni significative	Impatti significativi	Staz. monit	Stato CHIMICO	Obiettivo CHIMICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione indicata	Stato/Potenzial e ECOLOGICO	Obiettivo ECOLOGICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione indicata
	11lo														
Lombardia	POOG3SVCA1lo	Cavata (Scolo)	artificiale			IN; IO; IC		non buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001017041lo	Cavrucco (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008001010061lo	Cedec (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3NACRCA1lo	Ceriana (Canale)	artificiale				no	non buono	buono al 2021	4.4		buono	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080011201lo	Cervio (Torrente)	naturale			IC	no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080600033lo	Cherio (Fiume)	naturale		1.1; 2.1; 4.5.1	IN; IO; IC; HA_MOR		buono	buono al 2015			scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080600032lo	Cherio (Fiume)	fortemente modificato	Difesa dalle alluvioni	4.5.1	HA_MOR		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008060004151lo	Chiese (Fiume)	naturale		3.6.1	HA_IDR		buono	buono al 2015			scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008060004131lo	Chiese (Fiume)	naturale		3.6.1; 4.1	HA_IDR; HA_MOR		buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008060004141lo	Chiese (Fiume)	naturale		3.6.1	HA_IDR		buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008060004161lo	Chiese (Fiume)	naturale		4.5.1	IC; HA_MOR		non buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008060004121lo	Chiese (Fiume)	naturale		4.5.1	IC; HA_MOR		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3CPCA1lo	Cidellara - Piave (Scolo)	artificiale			IN; IO; IC		buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3MGCICA1lo	Ciria (Cavo)	artificiale			IC		buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008098035050 31lo	Civagno (Torrente)	naturale					buono	buono al 2015			NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080600241lo	Clegna (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008001018121lo	Codera (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080981061lo	Colmegno (Torrente)	naturale		2.2	IC		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0083530011lo	Cona (Roggia)	naturale		2.2; 3.1; 4.5.1	HA_IDR; HA_MOR		NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080222lo	Coppa (Torrente)	naturale		1.1; 1.2	IN; IO		buono	buono al 2015			scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080010551lo	Cosia (Torrente)	naturale				no	non buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080010552lo	Cosia (Torrente)	naturale		1.1; 1.2; 2.1; 4.5.1	IN; IO; IC; HA_MOR		buono	buono al 2015			NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POAD3SECRCIo	Cresmiero (Roggia)	artificiale			IN; IO; IC		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001018341lo	Crezza (Torrente)	naturale		2.2			NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008098035052lo	Cuccio (Torrente)	naturale		4.1	HA_MOR		buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008098035051lo	Cuccio (Torrente)	naturale					buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008001006151lo	Cuccio di San Bartolomeo (Torrente) - Valle del Molino (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008001191010 101011lo	Curone (Torrente)	naturale			IC	no	buono	buono al 2015			scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080264lo	Curone (Torrente)	naturale					buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008056007601lo	D'Avigo (Rio)	naturale		1.2; 2.1	IN; IO; IC		buono	buono al 2015			scarso	buono al 2021	4.4	

Regione del distretto	Codice corpo idrico (ID_CI2015)	Nome corso d'acqua	Natura	Uso per fortemente modificati	Pressioni significative	Impatti significativi	Staz. monit	Stato CHIMICO	Obiettivo CHIMICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione indicata	Stato/Potenziale ECOLOGICO	Obiettivo ECOLOGICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione indicata
	o														
Lombardia	N008060A1lo	Davine (Torrente)	naturale		1.2		no	buono	buono al 2015			elevato	buono al 2015		
Lombardia	N0081220011lo	De Cardenas (Cavo) - Scaricatore in Po Morto	naturale		2.2; 4.5.1	HA_MOR		NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080600040621o	Degnone (Torrente)	naturale		3.6.1	HA_IDR; HA_MOR		buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080600040611o	Degnone (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080981401lo	Dei Frati (Canale) - Comuna (Roggia)	naturale		2.2; 4.5.1	HA_MOR		NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3DEDVCA1lo	Delmona Vecchia (Canale)	artificiale			IN; IO; IC		buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3AADOCA1lo	Delmoncello (Canale)	artificiale				no	non buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3AADODACA1lo	Delmoncina (Canale)	artificiale				no	non buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080600051lo	Dezzo (Torrente)	naturale		2.6		no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080600052lo	Dezzo (Torrente)	naturale		3.6.1	HA_IDR		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080011370111o	Di Bares (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0083610011lo	Di Frascarolo (Roggia)	naturale		2.2			NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0083571lo	Di Sommo (Roggiolo)	naturale		1.1; 2.2; 3.1; 4.5.1	IN; IO; HA_IDR; HA_MOR		NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3MACA1lo	Diversivo Magio (Cavo)	artificiale			IN; IO; IC		buono	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080010064211o	Dordo (Torrente)	naturale		1.2; 2.1; 2.6; 4.5.1	IN; IO; IC; HA_MOR		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080010064221o	Dordo (Torrente)	naturale		2.2; 3.1; 4.5.1	IN; IO; IC; HA_IDR; HA_MOR		buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080600081211o	Dorgola (Torrente)	naturale		2.2			NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080010060103041lo	D'Ornica (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080560073907 1lo	Draonello (Torrente)	naturale		3.6.1	HA_IDR	no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3ASCA1lo	Dugale Aspice (Colatore)	artificiale			IN; IO; IC		buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3NACA1lo	Dugale Casumenta (Canale)	artificiale			IN; IO; IC		non buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POSEPMCA1lo	Dugale Parmigiana Moglia (Canale)	artificiale			IN; IO; IC	sì	non buono	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POPOCA1lo	Dugale Pozzolo (Colatore)	artificiale					NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POAD3BRMACA1lo	Enel (Canale) - Masnada (Roggia)	artificiale					buono	buono al 2015			NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080010060311o	Enna (Torrente)	naturale					buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080010060321	Enna (Torrente)	naturale					buono	buono al 2015			elevato	buono al 2015		

Regione del distretto	Codice corpo idrico (ID_CI2015)	Nome corso d'acqua	Natura	Uso per fortemente modificati	Pressioni significative	Impatti significativi	Staz. monit	Stato CHIMICO	Obiettivo CHIMICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione indicata	Stato/Potenziale ECOLOGICO	Obiettivo ECOLOGICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione indicata
Lombardia	N0080440311lo	Bevera (Rio)	naturale		2.1	IC		buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080440501lo	Bevera (Roggia)	naturale		1.2; 2.1	IC	no	buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080440512lo	Bevera (Torrente)	naturale		1.2; 2.1; 4.1	IN; IO; IC; HA_MOR		buono	buono al 2015			scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080440511lo	Bevera (Torrente)	naturale		1.2		no	buono	buono al 2015			scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008041002010 11lo	Bevera (Torrente)	naturale		2.1; 4.1	IN; IO; IC; HA_MOR		buono	buono al 2027	4.4		sufficiente	buono al 2027	4.4	
Lombardia	N00800100401A 1lo	Bitto di Albaredo (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001004012l o	Bitto di Gerola e di Morbegno (Torrente)	naturale		4.1; 4.2	HA_MOR		buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008098035050 8011lo	Bizzo (Torrente)	naturale		2.2			NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080011181lo	Bocco (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080980071lo	Boesio (Torrente)	naturale		1.1; 2.1; 4.1	IN; IO; IC; HA_MOR		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001018011l o	Boggia (Torrente)	naturale		3.6.1	HA_IDR	no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3CE3BO CA1lo	Bolgare (Roggia)	artificiale			IN; IO; IC		buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POIG3MGCIBO CA1lo	Bolla (Cavo)	artificiale				no	buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008098035051 3021lo	Bolletta (Rio)	naturale					buono	buono al 2015			scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001023021l o	Bondione (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080010651lo	Bondone (Torrente)	naturale		3.6.1	HA_IDR	no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N00806000804A 1lo	Borgo (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008060008041l o	Borgo (Torrente)	naturale		4.1	HA_MOR	no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	POAD3SEBOCA 1lo	Borgogna (Roggia)	artificiale			IC		buono	buono al 2015			NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001006231l o	Borgogna (Torrente)	naturale		2.6		no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N008001006232l o	Borgogna (Torrente)	naturale		4.5.1	HA_MOR	no	non buono	buono al 2021	4.4		buono	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008001006060 11lo	Borleggia (Torrente)	naturale		4.2	HA_MOR	no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080600022lo	Borlezza (Torrente)	naturale		3.6.1	HA_IDR		buono	buono al 2027	4.4		sufficiente	buono al 2027	4.4	
Lombardia	N0080600021lo	Borlezza (Torrente)	naturale					buono	buono al 2015			elevato	buono al 2015		
Lombardia	N008060002010 31lo	Borzo (Torrente)	naturale		2.2			NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080440071lo	Bova (Torrente)	naturale		2.2		no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008044002011 0A1lo	Bozzente (Torrente)	naturale		2.1; 2.2			NC	buono al 2027	4.4		NC	buono al 2027	4.4	
Lombardia	N008044002011 02lo	Bozzente (Torrente)	naturale		1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 4.1	IN; IO; IC; HA_MOR		buono	buono al 2027	4.4		cattivo	buono al 2027	4.4	
Lombardia	N008098115010 51lo	Brabbia (Canale)	naturale		2.1; 2.2	IN; IO; IC		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	

Regione del distretto	Codice corpo idrico (ID_CI2015)	Nome corso d'acqua	Natura	Uso per fortemente modificati	Pressioni significative	Impatti significativi	Staz. monit	Stato CHIMICO	Obiettivo CHIMICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione indicata	Stato/Potenziale ECOLOGICO	Obiettivo ECOLOGICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DQA	Motivazione per esenzione indicata
Lombardia	N008060090011lo	Musia Seriola Roggia (Torrente)	naturale		1.1; 1.2; 4.5.1	HA_MOR	no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	POAD3MUCA1lo	Muzza (Colatore)	artificiale			IN; IO; IC		buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POAG3NACA1lo	Navarolo (Canale)	artificiale			IN; IO; IC		non buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080981411lo	Navigliaccio (Colatore)	naturale		2.2; 4.5.1	HA_MOR		NC	buono al 2021	4.4		NC	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POMBNCCA1lo	Naviglio Civico di Cremona (Canale)	artificiale			IN; IO; IC		buono	buono al 2021	4.4		scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POMI3NGCA1lo	Naviglio di Goito (Canale)	artificiale				no	non buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POMBNCNMCA1lo	Naviglio di Melotta (Canale)	artificiale			IC		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POMBCENRCA1lo	Naviglio Dugale Robecco (Canale)	artificiale			IN; IO; IC		buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POTI3GRCA1lo	Naviglio Grande (Canale)	artificiale			IC		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3CVNNCA1lo	Naviglio Grande Bresciano (Canale)	artificiale			IC		non buono	buono al 2021	4.4		buono	buono al 2015		
Lombardia	POOG3NBCA1lo	Naviglio Grande Pallavicino (Canale)	artificiale			IN; IO		buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POLSSEMACA1lo	Naviglio Martesana (Canale)	artificiale			IC		buono	buono al 2015			scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POTI3NPCA1lo	Naviglio Pavese (Canale)	artificiale			IC		buono	buono al 2015			scarso	buono al 2021	4.4	
Lombardia	POOG3NICA1lo	Naviglio S. Zeno (Canale) - Naviglio Inferiore di Isorella (Canale) - Naviglio di Canneto (Canale)	artificiale			IN; IO; IC		buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008060005010 11lo	Nembo (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080010230311o	Nero (Fiume)	naturale		3.6.1	HA_IDR	no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0082822001lo	Nerone Gariga (Colatore)	naturale		1.1; 4.5.1	IN; IO; HA_MOR	no	non buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080010232311o	Nesa (Torrente)	naturale			IC	no	non buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N008041002010 7011lo	Nirone (Torrente)	naturale		1.2		no	buono	buono al 2027	4.4		cattivo	buono al 2027	4.4	
Lombardia	N0080880141lo	Nizza (Torrente)	naturale					buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080600045211o	Nozza (Torrente)	naturale				no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Lombardia	N0080600045221o	Nozza (Torrente)	naturale					buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080607lo	Oglio (Fiume)	naturale		1.4; 2.2; 4.5.1	IN; IO; IC; HA_MOR		non buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080608lo	Oglio (Fiume)	naturale		2.2	IN; IO		buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080605lo	Oglio (Fiume)	naturale		2.2; 3.1; 3.6.1; 4.1	IC; HA_IDR; HA_MOR		buono	buono al 2021	4.4		sufficiente	buono al 2021	4.4	
Lombardia	N0080603lo	Oglio (Fiume)	naturale		3.6.1	HA_IDR		buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		